

## Bonus ZES 2026 – Zone Economica Speciale

---

### Destinatari e requisiti

Ai datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L'esonero contributivo è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono lavoratori presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno.

L'esonero spetta nel caso di assunzione di soggetti che alla data dell'assunzione hanno compiuto 35 anni di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi.

L'esonero spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero in oggetto.

L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

## Bonus ZES 2026 – Zone Economica Speciale

---

### Tipologia di contratto

Assunzione di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

## Bonus ZES 2026 – Zone Economica Speciale

---

### Validità temporale

Periodo di validità dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

## Bonus ZES 2026 – Zone Economica Speciale

---

### Condizioni di accesso

Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 150/2015, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o vero a licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 223/1991, nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, se effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

L'incentivo è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro che riconoscono ai lavoratori una retribuzione non inferiore al salario giusto inteso come il trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, tenendo conto del settore, della categoria produttiva, dell'attività svolta e delle caratteristiche dell'azienda.

I benefici contributivi sono riconosciuti entro determinati tetti di spesa, l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dell'limite di spesa.

L'incentivo non è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione Europea.

## Bonus ZES 2026 – Zone Economica Speciale

---

### Agevolazione e durata

Esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

L'esonero contributivo è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi.

## Bonus ZES 2026 – Zone Economica Speciale

---

### Modalità di richiesta

I datori di lavoro possono presentare la domanda di esonero contributivo accedendo con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE di livello 3 e CNS) al sito istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it), nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus ZES 2026”, compilando il relativo modulo di istanza on-line.

## Bonus ZES 2026 – Zone Economica Speciale

---

### Cumulabilità

L'esoneroneon e' cumulabilecon altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente edècompatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. 216/2023 (super deduzione dei costi per nuove assunzioni).



## Bonus ZES 2026 – Zone Economica Speciale

---

### Riferimento normativo

[art. 3 D.L. N. 62/2026](#)

[Circolare Inps n. 56 del 14-5-2026](#)

[Messaggio Inps n. 1968 del 11-06-2026](#)